Francia: Il reato di riciclaggio (blanchiment) è disciplinato nel Libro III del *Code Pénal “Crimini e delitti contro i beni”*. L’articolo 324, pur non prevedendo una clausola di riserva, viene interpretato nel senso dell’esclusione della punibilità per il reato presupposto del riciclatore. Tuttavia, la Cassazione francese (sezione criminale) con sentenza del 14 gennaio 2004 (03-81-165), muovendo dal presupposto della non incompatibilità del reato presupposto con quello di riciclaggio nelle ipotesi previste dall’articolo 324, ha riconosciuto in via interpretativa la fattispecie di auto-riciclaggio. In particolare la sentenza stabilisce il principio per il quale una persona può essere perseguita per aver dato assistenza ad un’operazione di investimento, occultamento o la conversione del prodotto diretto od indiretto di un crimine o di un reato di cui egli stesso è autore.

Germania: In Germania il riciclaggio è previsto al paragrafo 261 del Codice Penale solo a fronte della commissione di determinati reati presupposto. La pena va da tre mesi a cinque anni (raddoppiata nei casi di particolare gravità). In conformità al divieto costituzionale di doppia incriminazione, non è previsto il reato di auto-riciclaggio in quanto non può essere punito per riciclaggio chi risulti punibile per concorso nel reato presupposto. In giurisprudenza (Bundesgerichtshof, 1Str 4/09, 18 febbraio 2009), la punibilità per il reato presupposto , che esclude quella per il reato di riciclaggio, è stata interpretata nel senso che tale esclusione non vale nei confronti di colui che risulti punibile all’estero per il reato presupposto, che potrà essere comunque incriminato in Germania per riciclaggio.

Belgio: Sono previste quattro differenti ipotesi. Pena da quindici giorni a cinque anni per chi 1) occulta in tutto, od in parte, le cose trasferite , distratte od ottenute attraverso un reato; 2) acquista, riceve o scambia o a titolo gratuito possiede, conserva o gestisce gli attivi conseguiti attraverso la commissione di reati, i beni e valori con cui tali attivi sono stati sostituiti, o i relativi frutti; 3) ovvero convertono o trasferiscono gli attivi; 4) infine dissimula od occulta la natura, l’origine, l’impiego o la disposizione, i movimenti o la proprietà degli attivi. Mentre le prime due condotte sono punibili a titolo di auto-riciclaggio solo se il reato è commesso all’estero e non può essere perseguito in Belgio, per le altre due è sempre prevista la punibilità del soggetto attivo del riciclaggio che sia l’autore anche del reato presupposto.